
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE E DECORRENZA DELLA MALATTIA (CIRCOLARE INPS N. 92/2026)

A far data dal **4 settembre 2026**, l'INPS ha aggiornato le disposizioni relative alla decorrenza dell'indennità di malattia in caso di visite mediche differite al giorno successivo all'insorgenza dei sintomi.

In base alle nuove indicazioni:

1. **Visite ambulatoriali:** Il medico curante potrà certificare l'inizio della malattia al giorno immediatamente precedente alla visita ambulatoriale, qualora riscontri e dichiari che lo stato patologico era già in corso in tale data.
2. **Limitazioni:** Tale facoltà è strettamente limitata al solo giorno precedente e non è ammessa se tale giorno coincide con il sabato, la domenica o un festivo.
3. **Adempimenti del lavoratore:** Il lavoratore resta comunque tenuto a dare immediata comunicazione dell'assenza all'azienda secondo le consuete modalità e a verificare che il proprio medico inserisca correttamente la data di decorrenza nel certificato telematico.



LA NOVITA'

Resta ferma la regola generale: la malattia decorre di norma, dalla data di redazione del certificato.

Dal **04/09/2026**, è riconosciuto anche il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato.

La novità vale anche se la visita è stata effettuata in ambulatorio.

QUANDO VALE

- ✓ Solo per il giorno immediatamente precedente
- ✓ Anche in caso di visita ambulatoriale
- ✓ Rileva ai fini della tutela previdenziale INPS

QUANDO NON VALE

- ✗ Se la retrodatazione supera un giorno
- ✗ Se il giorno precedente è sabato, domenica o festivo infrasettimanale